(7



P E R

LI FRATELLI TATULLI.





Scrivano Panza.

(8)

J. M. J.

NEll' anno 1645. Marcantonio Egizio di Campagna, vicino a morte dispose con testamento de' beni suoi. Dopo avere istituiti eredi i suoi figli e maschi, e femine, volendo provvedere al vantaggio dell'anima sua, passò ad eriggere una cappellania sotto al titolo di S. Domenico Soriano col peso perpetuo di una messa la settimana. Fornì tale cappellania di dote confacente; e vi designò a tale uopo fra gli altri beni un fondo detto nell' idiotismo di Terlizzi *Cocevola* di vigne tre site nel territorio di Terlizzi medesimo nel luogo denominato *la via di Molfetta*. Invitò al godimento di tale cappellania Domenicantonio Egizio suo figlio, il quale già trovavasi avviato allo stato chiesastico, e volle che dopo la morte di costui s' intendessero invitati i discendenti dell' anzidetta sua famiglia di Egizio così sacerdoti come cherici, abbenchè minori d'

anni quattordici . E' pregio dell' opera a maggior chiarezza trascrivere quì le parole della fondazione . — „ Item esso Marcantonio
„ testatore declara fra gli altri suoi beni avere,
„ tenere , e possedere come vero signore , e
„ padrone li beni infrascritti . — In primis
„ vigne diciotto di difesa circa nel territorio
„ di Terlizzi in loco detto *Santomango Vec-*
„ *chia* iuxta l' altri beni dotali di esso testa-
„ tore , li beni del Dottor Stefano Lizii , ed
„ altri fini . — Secondo vigne tre e mezzo
„ Cocevola nel detto territorio in luogo detto
„ *la via di Molfetta* iuxta li beni di Francesco
„ Tauro, ed altri confini . — Terzo , vigne
„ cinque d' olive nel territorio predetto in lo-
„ co detto *Fundo di Sciasco* iuxta li beni di
„ Angiola Meglio , ed altri . — E per salute
„ dell' anima di esso testatore , e di detta quon-
„ dam Isabella Sangiorgio sua moglie , & omni
„ meliori modo , delli sudetti beni ut supra de-
„ scritti , e confinati esso testatore n' erige , e
„ fonda' un beneficio *juris patronatus* della sua
„ famiglia di Egizio sub titulo del glorioso Pa-
„ triarca S. Domenico Soriano suo particolare
„ avvocato , del quale beneficio ne investisce ,
„ e fa Rettore , e Cappellano detto Domeni-
„ co-Antonio suo figlio , quale ordina esso te-
„ statore , che si faccia cherico in detta Cit-
rà

„ tà di Campagna sua padria ; dove al pre-
„ sente si ritrova , acciò sia investito di det-
„ beneficio , e dopo la morte di detto Domeni-
„ cantonio detto beneficio in perpetuum vada
„ alli discendenti di detta sua famiglia di E-
„ gizio così sacerdoti , come cherici etiam esi-
„ stentino in minor'età d'anni 14. ; con peso pe-
„ rò che detto cherico Domenicantonio , e suc-
„ cessori beneficiati di detto beneficio incessan-
„ ter , & in perpetuum siano obbligati celebra-
„ re , e far celebrare dove parerà , e piacerà
„ a detti beneficiati una messa la settima-
„ na per salute dell' anima di esso testa-
„ tore , e di detta quondam Isabella sua mo-
„ glie (1).

Godeva tranquillamente la famiglia Egizio il pacifico possesso della cappellania anzidetta , e gl' individui della medesima n'erano investiti della Rettoria in ogni occasione di vacanza , esercitando il padronato attivo , e passivo , ed i dritti a quelli congiunti ogni qualvolta occorreva. Nell'anno 1719 essendo vacata la cappellania per l'avvenimento della morte di D. Giuseppe Egizio , ch' erane stato il cappellano godente , non essendovi prete in famiglia , D. Gio: Battista , e D. Antonio Egizio come legittimi com-

(1) *Fol.* 13. *lit.* *A.*

padroni presentarono al godimento del legato pio, e nominarono per cappellano il cherico D. Domenico Valdaura, riserbandosi dopo la morte del medesimo il dritto di nomina, che era loro per ogni titolo dovuto.

Seguentemente essendo mancato di vita D. Domenico Valdaura, piacque al fu Cantore D. Filippo Lioy, il di cui potere prevaleva moltissimo in quella Curia Arcivescovile, intrudersi nel possesso dell' anzidetta cappellania, e per dare un colore plausibile al suo attentato, si dice, che volle farlo autorizzare da decreto della Curia medesima (1). Egli facilmente l'ottenne, avendo saputo colpire il momento, e profittare dell' assenza de' fratelli Egizio, e prevalersi della sua influenza presso di quella Curia. Ma avendo ciò risaputo D. Nicolangelo Egizio, nell' anno 1769. stimò esporre le sue ragioni nel S. R. C., querelandosi degli attentati commessi da D. Filippo, e D. Felice Lioy, che aveanlo spogliato de' beni annessi alla divisata cappellania retaggio de' suoi maggiori (2). Quindi implorò darsi a lui la spettanza qual discendente *de familia* nettamente

(1) *Fol* 32.
(2) *Fol.* 1.

te invitato nella fondazione , ed intanto sommettersi a sequestro . Si riconobbe tanto ragionevole dalla giustizia del Tribunale la dimanda di D. Nicolangelo Egizio, che a colpo d' occhio ravvisò il suo buon dritto . Quindi avendo impartito termine sulla pertinenza dedotta, fu ordinato il sequestro (1), e dippiù con decreto de' 3. Marzo 1770. pendente anche la compilazione del termine , si permise all' attore D. Nicolangelo la celebrazione delle messe (2).

Compilato già il termine, e venuta la causa a decisione, il Tribunale vide così chiara la ragione della famiglia Egizio , e così temeraria , ed esorbitante la contradizione degli avversarj Lioy, che con solenne sentenza del dì 12. Dicembre 1772. definì la spettanza nel modo seguente. *S.R.C. declarat ius patronatus activum, & passivum institutum a quondam D. Marcantonio Egyptio sub titulo Divi Dominici Soriano in ejus testamento condito sub die 28. Julii 1645. fol. 13. , spectavisse , & spectare in beneficium D. Antonini , D. Matthiæ , & D. Felicis fratrum de Egyptio , uti de familia , & agnatione testatoris . Ac proinde clericum D. Raphaelem Egyptio filium prædicti D.* A 4 *An-*

(1) *Fal.* 29. *a t.*
(2) *Fol.* 34.

Antonini, a præfatis fratribus de Egyptio nominatum ad ius passivum patronatus prædicti vigore præsentationis in eius personam factæ d. fol. 86. immittendum esse in possessionem bonorum ad ius patronatus pertinentium, cui D. Raphaeli liberentur etiam fructus iam sequestrati vigore præcitati decreti S. R. C. fol. 34. cum onere tamen celebrationis missarum iuxta onus iniunctum in limine fundationis, ac in omnibus servata forma testamenti prædicti: nil in expensis (1). Non si arresero i fratelli Lioy alla prima decisione. Il godere l' altrui roba è dolce cosa; e quando si è gustato il piacere di averla tra le mani, l' uomo vuole conservarsela anche a costo dell' onore e del dovere. Quindi prodotto il richiamo delle nullità col deposito, furono le medesime rigettate, con essersi il deposito liberato al Regio Fisco (2). Per la qual cosa assicurato il dritto degli attori, che una lite temeraria, ed ingiusta avea procurato render dubbio, ed ambiguo, ebbero per effetto della sentenza gli ordini del possesso.

In tale stato di cose i fratelli Egizio prevedendo, che

(1) *Fol.* 95.
(2) *Fol.* 128. *a* t.

che attesa la loro assenza da Terlizzi poco o nulla avrebbero ritratto da' fondi anzidetti, e che tornava meglio a loro conto, ed al vantaggio altresì della cappellania avere beni siti nel luogo del lor domicilio, stimaron vendere a' fratelli D. Michele, e D. Francesco Tatulli i beni tutti soggetti al detto legato pio siti in Terlizzi, compresavi l' anzidetta *Cocevola* per lo prezzo tra esso lor convenuto di duc. 640., cedendo a lor beneficio tutte le loro ragioni, anche per la revindica de' beni usurpati, e perchè non fusse defraudata la pia intenzione del fondatore, furono surrogati altri beni con decreto di *expedit* della G. C. e con sovrano assenso. *Fol.* 173.

A vista di ciò, i fratelli Tatulli valendosi delle ragioni a lor beneficio cedute, s' indrizzarono nella Corte locale di Terlizzi, ove giustificando il loro dritto risultante dalla cessione avuta da' signori Egizio legitimi padroni, e spettatarj, dedussero la revindica della rideţta Cocevola sita alla via di Molfetta, nel dicui possesso si trovavan' intrusi D. Nicola la Ginestra, ed i fratelli Laudati.

Intimata tal dimanda, i rei convenuti lodarono in autore un tal Domenico d' Elia, dicendo che dal medesimo aveano acquistato l' anzidetta Cocevola per cagion di congruo fin dall' anno

 1771.

1771. da D. Angela Rosa Santeramo madre di D. Diego Laudati, e da D. Niccola la Ginestra. Soggiunsero, che Domenico d'Elia aveala comprato *sub hasta Regiæ Curiæ*, per debito del fù D. Gaetano Valdaura fratello dell' ultimo cappellano, a cui tal territorio dissero, che si apparteneva col peso di un' annuale prestazione di carlini trenta dovuti al Rettore del beneficio della famiglia Valdaura.

Tra tali opposte posizioni, la Corte di Terlizzi sommise a termine la controversia, il quale già compilato, a dì 5. Novembre 1801., pronunziò il seguente decreto: *quod D. Dydacus Laudati, & D. Nicolaus la Ginestra relaxent ad favorem Reverendi D. Michaelis, & D. Francisci Tatulli prædium dictum* la Cocevola, *& doceant de adimpleto onere missarum pro tempore eorum habitæ possessionis. Verum sint salva prædictis de Laudati & la Ginestra exposita iura adversus quemlibet interesse habentem pro eo quod interest* (1).

Si son doluti di tal decreto li signori Laudati, e la Ginestra, ed avendone prodotto il richiamo dell' appellazione nella G. C., allora fu che li fratelli Tatulli avendo avuto opportuna-

(1) *Fol.* 201.

tunamente contezza del giudizio, che si era agitato nel S. C. circa la spettanza del legato pio, attesa l'attenenza, e stretto rapporto che avea la causa presente col giudizio della ridetta spettanza, ottennero ordini, che si fussero gli atti trasmessi dalla Corte Locale nello stesso S. C. . Quivi i fratelli Tatulli domandarono, che attes' i giudicati, ch' eran già preceduti in S. C., che mettevano al livello dell' evidenza il dritto de' signori Egizio, da chi essi avean causa, fussero i medesimi immessi nel possesso. A vista di ciò cotesto Supremo Tribunale richiamato a se l' esame della contesa, avendo voluto prender conoscenza di tutto con quel posato discernimento, che tanto il distingue, impartì il solito termine *ad non posita ponendum*, & *non probata probandum*, e sommise a sequestro la Cocevola *penes tertium etiam quoad fructus*. Già si trova il termine compilato. Deve ora il S. C. decidere la causa, e sulla bilancia della ragione deve pronunziare quanto vagliono le opposizioni de' fratelli Laudati, e la Ginestra contro al buon dritto de' fratelli Tatulli. Noi difendiamo gli attori. Quindi il dovere della difesa ci chiama a dimostrare la chiarezza del loro dritto, ed a ribattere le vane opposizioni degli avversarj.

A 6 §. I.

§. I.

Si dimostra la ragionevolezza dell' azione istituita da' fratelli Tatulli.

QUanto sia chiaro, e nitido il dritto de' nostri clienti circa la revindica della Cocevola, di cui si contende, dagli atti medesimi si ravvisa benissimo. Essi sono cessionarj de' fratelli Egizio. In conseguenza della quale cessione avvalorata da tutt' i solenni, tutt' i dritti della famiglia Egizio, si sono legittimamente trasfusi a benefizio de' nostri clienti. Or non vi è dubbio, che con sentenza del S. C. passata in giudicato la cappellania anzidetta apparteneva alla famiglia Egizio. Questo Supremo Tribunale ad occasione di una disputa insorta con D. Filippo, ed altri de Lioy sulla spettanza della cappellania anzidetta, si applicò seriamente in contradizione de' medesimi Lioy ad esaminare l' indole della cappellania, e le ragioni de' contendenti, e trovò fondato, e sicuro il dritto della famiglia Egizio, e dopo una posata discussione con doppia giudicatura ne dichiarò a lor benefizio la spettanza. Dopo fatti così permanenti, e sicuri, dopo un giudicato così solenne, sarebbe una temerità senza pari il voler contendere il buon dritto

della

della famiglia Egizio, e quindi de' nostri clienti ; che ne sono i cessionarj . Quale sfrenatezza di scetticismo oserebbe più svegliare dubbiezza sulla spettanza della cappellania anzidetta ?

Ciò premesso , non vi è dubbio , che tra' i beni compresi nella divisata cappellania , ed additati nel testamento di D. Marcantonio Egizio fondatore , vi fu la *Cocevola di vigne tre* sita , ove dicesi la *via di Molfetta*. Un lieve sgnardo, che si volga al testamento basta a rendercene convinti . Siffatta Cocevola , che forma oggi l' oggetto unico della presente contesa , è posseduta da' fratelli Laudati , e da Nicola la Ginestra . Essi medesimi negli articoli ingenuamente il confessano . Con giusta dunque , e fondata ragione i nostri clienti hanno implorato , ed implorano dal S. C. , che sian costoro condannati alla restituzion del fondo insiem co' frutti . Pare che non dovrebbe niente ridirsi a tal dimostrazione ; ma pur gli avversarj si sono studiati con ingegnose escogitazioni , e con vani ripieghi oscurare la ragione de' nostri clienti . Seguiamo adunque le tracce delle loro idee ; e perchè la nostra difesa riesca compiuta , fa uopo rispondere a tutto ciò, che i contraddittori han saputo ideare , per dare un colore plausibile ad un possesso illegittimo , anzi ad una ingiusta usurpazione .

§. II.

§. II.

Si ribattono , ed escludono le contrarie eccezioni.

GLi avversarj per dare un colore plausibile alle loro idee , ed al possesso , che hanno avuto per tanti anni della Cocevola senz' alcun titolo ragionevole , hanno avuto il coraggio di affermare ne' loro articoli , che la Cocevola anzidetta fu censita da Domenico Valdaura Rettore allora della cappellania ad un tal Francesco Morello con essersi stabilito l' annuo canone di carlini trenta ; che indi non si sa per qnale avvenimento la Cocevola medesima fu venduta *sub hasta regiæ Curiæ* per debito di D. Gaetano Valdaura fratello di D. Domenico ultimo Rettore a favore di un tale Domenico d' Elia ; e che finalmente per cagion di congruo fu tolta a Domenico d' Elia da D. Angela Rosa Santeramo madre di D. Diego Laudati , e da D. Nicola la Ginestra . Ecco perchè i rei convennti hanno lodato in autore quel Domenico d' Elia , da cui credono aver causa . Soggiungono dippiù , che il processo compilato in Curia , onde si ravvisava la censuazione fatta con i debiti solenni esisteva nella Curia medesima , ma che poi nell' anno 1790 fu preso de-

destramente dal procuratore de' fratelli Egizio per togliere le vestigia della censuazione medesima.

Questa non è, che una lepida, e graziosa favoletta, colla quale gli avversarj si studiano di coonestare un possesso illegittimo, e sfornito di ogni sostegno. I testimonj da loro prodotti sull' articolo del processo nulla dicono, che il medesimo manchi per opera de' fratelli Egizio. Dicono soltanto di riportarsi al medesimo processo esistente in Curia. Ecco la contradizione. I testimonj affermano, che il processo esista tuttavia in Curia. Gli avversarj asseriscono negli articoli, che il processo ebbe la sua esistenza fino all'anno 1790., ma che in tal' epoca se 'l prese il procuratore de' Signori Egizio. Sicchè dimandiamo in cortesia dagli avversarj, che n' è avvenuto del processo? Se consultiamo i testimonj da essi prodotti, rispondono, ch' esiste in Curia. Se dimandiamo gli avversarj medesimi, ci risponderanno, che il processo son già sedici anni che non esiste, avendolo o preso, o involato il procuratore de' fratelli Egizio. Tra questa varietà, e conflitto di cose, chi non vede scolpitamente il linguaggio dell' impostura, e della menzogna? Qual più sicuro segnale della fallacia degli assunti contrarj, quanto la varietà contraddittoria de' loro detti, e delle

voci

voci degli avversarj medesimi? Ma come mai esiste tal processo, mentre fin dacchè nacque il presente giudizio non idearono mai gli avversarj di farne motto alcuno, ed ora la prima volta hanno avventurata questa franca asserzione, di cui non han saputo dare alcun raggio di pruova?

Inoltre è da riflettere, che l'alienazione segnata per altro dagli avversarj, si dice fatta da D. Domenico Valdaura Rettore della cappellania. E qual dritto avea costui di distrarre, ed alienare i fondi addetti alla cappellania medesima? Il cappellano non è che una persona, la quale percepisce le rendite, ed adempie i pesi delle messe, ed il suo dritto limitato fino al punto della morte, non gli comunica certamente alcuna facoltà di disporre sia per atto tra'vivi, sia per ultima volontà de' fondi addetti alla cappellania. Chi mai ebbe il coraggio di sostenere, che un mero cappellano possa abusare a suo talento, ed alienare i beni, di cui egli gode la rendita ad oggetto de' pesi che adempie? A ciò si aggiugne, ch'essendo alla cappellania anzidetta a norma della fondazione, invitati scolpitamente i discendenti della famiglia Egizio, che avrebbero abbracciato lo stato chiesastico, ognun vede che tali beni si regolano al pari de' legati pii, o di robe sottopo-

poste a fedecommesso (1). Sicchè qual dritto potè avere un cappellano di recar pregiudizio alle persone invitate al godimento del padronato attivo, e passivo della cappellania, il cappellano diceva ch' è una persona incaricata per la celebrazione delle messe, ed un cappellano dippiù estraneo dalla famiglia, il quale ne godeva unicamente, perchè nel tempo della vacanza non trovavansi esistenti individui avviati allo stato chiesastico? Poteva dunque mai un cappellano derogare, o in alcun modo alterare le leggi della fondazione, che per giudizio de' Canonisti si reputano sacre, ed inalterabili? Ma gli avversarj molto fecondi, e svelti d' ingegno nell' immaginare quel che credono essere conducente a giustificare i loro assunti, si sono arrischiati a dire, che l'alienazione si fece col decreto della Curia, e col consenso de' compadroni. Questo fatto non è vero. Quest' asserzione è uno de' soliti svolazzi di fantasia, di cui gli avversarj han fatto giuoco in tutto il corso della causa presente. Noi non dovremmo brigarcene affatto, giacchè le nude asserzioni non meritano

(1) *De Luca Disc. LI. num. 9. De jur. patronat.*

no l' attenzione di un Magistrato savio, e prudente. Ma figuriamo pure ciò che agli avversarj piace. Noi dimandiamo ad essi in grazia, che dicano, chi mai furono cotesti compadroni. Essi non osano affatto dircelo, nè gli articoli il dicono un momento, e i testimonj lo tacciono. Ma sia pur vero, che i compadroni vi consentirono, potevano essi ciò fare in discapito de' futuri chiamati, e delle persone, che per espressa legge di fondazione erano nettamente invitate al godimento del padronato? (1) Come poteasi recar' ombra di

(1) E' indubitato, che le leggi di fondazione non possono da chicchessia alterarsi a danno specialmente de' chiamati. Anzi aggiungono i Canonisti, che le leggi di fondazione benchè contrarie al dritto, purchè nulla contengano di turpe, pure si ammettono, e devono osservarsi. Così il Cardinal de Luca: *Cappellaniæ leges juri contrarias non respuunt, sed sunt servandæ (de benef. disc. 62. num. 3.)*, e Zenone Imperatore solennemente stabilì, che i beni addetti ad usi pii si debbano regolare giusta le norme regolatrici spiegate nella fondazione *l. 15. C. de Sacros. Eccles.* Quindi Francesco de Ro-

di pregiudizio a' dritti loro, senza quei solenni che van richiesti in siffatte alienazioni, senza di cui nulla vagliono, e niun effetto producono? E' risaputa la massima tra' Canonisti, che in materia di cappellanie reggono le stesse norme regolatrici, che si osservano ne' fedecommessi, ne' quali la ragion de' chiamati non può affatto rimaner pregiudicata dal fatto de' godenti del fedecommesso istesso (1). Dunque

Roye dottissimo, ed erudito Canonista scrive: *Ecclesiastica bona ex fundatoris consilio administrantur, & secundum conventiones in fundationibus appositas (de jur. patronat. Prolegomen. cap. 2.)*. La materia di giuspadronato, dice il sullodato de Luca, riceve la sua norma dalla volontà del testatore: *jus patronatus leges recipiunt a voluntate testatoris (de juris diff. disc. XL. n. 9.)*.

(1) E' risaputo, che le cappellanie che si erigono per disposizion de' privati, si regolano a norma de' legati pii, e quando han tratto successivo di chiamate si uguagliano a' fedecommessi, e sulle stesse norme si livellano: *Cappellaniæ erectæ ex privatis dispositionibus sine auctoritate ordinarii, regulantur ut legata pia* (dice lo stesso de Luca *de jur. patronat. discurs. 15. num. 4., discurs. 43. num. 10.*).

que anche nella gradita ipotesi, che fosse vero tuttocciò, che gli avversarj adducono negli articoli, niun conto dovrebbe tenersi dell'alienazione anzidetta contraria al dritto de' chiamati, ed alle leggi della fondazione: Essi devono assolutamente restituire i frutti, giacchè incontrando il loro titolo l'espresso divieto della legge, ciò produce in loro la mala fede. E' questa una sicura teoria, che da niuno si contende, ed il Tuldeno la espone così. *Consequenter & fructus inde perceptos restituet, prohibitio enim juris impedit bonam fidem* (*Tuld. in Cod. lib. V. tit. 9. §. 3.*)

Si ricorre dagli avversarj finalmente in giustificazione del loro asunto, al celebre capitolo *Terrulas*, ove si permette a' luoghi pii l' alienazione de' piccioli poderetti incolti, e di niun profitto. Ma questo si chiama veramente voler confondere la luna co' granchi. Che ha che fare il capitolo *Terrulas* col caso in quistione? Quivi soltanto si dispensano le solennità dell' assenso pontificio richiesto una volta nell'alienazione de' fondi chiesastici, quando si trattasse di qualche picciolissimo poderetto incolto, e di niun'uso pel luogo pio. Ma si dà forse quivi la facoltà di farsi tali alienazioni dal Cappellano, ch'è un mero usufruttuario? Si permette forse ciò a fronte delle leggi di fondazione, ed in danno delle persone chiamate, e senza

za il consentimento di chi vi ha interesse ? Col capitolo *Terrulas* si dispensa in certi casi il concorso de' solenni richiesti per l' alienazione de' beni di Chiesa. Ma noi non trattiamo, che di semplice cappellania laicale, ove corrono regolamenti, e norme diverse. Col capitolo *Terrulas* non si dà certamente dritto al cappellano di violare la ragion de' chiamati, ed attentare su i diritti di coloro; a' quali il godimento della cappellania dee ricadere per legge di fondazione. Dippiù chi ha detto all' avversario, che le vigne tre site *alla via di Molfetta* erano di niun' uso per la cappellania ? Con quale pruova fu questo giuridicameute accertato ? Fu ciò fatto ad istanza, o con sentirsi quanto conveniva gl' interessati ? Ognun vede esser questi vani sotterfugj, per i quali non vale la pena di trattenerci vieppiù a dimostrarne la fievolezza.

.nalmente gli avversarj, per rilevare una certa aria di pruova „ che l' alienazione fatta da Valdaura fu eseguita col consenso degl' individui della famiglia Egizio, son ricorsi a dire, che essi hanno esatto per mezzo de' loro procuratori ad esigere l' annuo canone per molti anni, ed han saputo rinvenire due persone, che parlando a compiacenza, han deposto a norma del detto loro. Ma basta avere un picciol lam-

po

pò di ragione per essere convinti della fallacia di tal' assunto. I due testimonj, che dicono avere riscosso il canone per incarico avuto da un sostituto del procuratore ad esigere de' fratelli Egizio, onde mai han giustificato tal loro carattere? Hanno mai esibito documento delle facoltà loro, e di chi diede ad essi l' incarico? niente di ciò. Essi dicono avere esatto il canone per conto de' fratelli Egizio, ed averne formato i ricevi: Ma dove sono mai coteste ricevute, le quali dovrebbero, quando esistessero, trovarsi in mano degli avversarj? Chi non vede, che son questi meschini puntelli, co' quali si cerca sostenere una causa disperata, che non ha dal canto de' rei convenuti alcun' appoggio plausibile, che la sostenga?

CONCHIUSIONE.

LA causa presente esibisce tanta ragionevolezza, che ogni uomo imparziale, basta che abbia una picciola dose di senso comune, dee restarne a colpo d' occhio convinto. Una machinazione, che si è procurata ricovrire con meschini ritrovati, non deve certamente meritare la garanzia di un Magistrato Supremo, che livella le sue giudicature sulle norme le più esatte della verità, e della giustizia. Implorano adun-